

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 1

Disposizioni in materia di cooperative di comunita'.

(GU n.12 del 26-3-2022)

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/Sez. Gen. del 3 febbraio 2022).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' della legge

1. La regione riconosce e promuove, in attuazione dei principi costituzionali di solidarieta' e sussidiarieta' orizzontale, le «cooperative di comunita'» quali imprese idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile e integrato delle comunita' locali, in particolare dei comuni o di porzioni di territorio degli stessi a rischio di spopolamento, declino economico o disagio sociale.

Art. 2

Scopo, iscrizione e statuto

1. Le cooperative di comunita' hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo integrato, economico, sociale e culturale, del territorio di riferimento e si fanno carico di una pluralita' di bisogni della comunita' mediante lo svolgimento coordinato di attivita' economiche diverse con la partecipazione della comunita' e con ricaduta sul territorio di riferimento.

2. Le cooperative di comunita' si caratterizzano per la pluralita' di scambi mutualistici e sono iscritte nel registro degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sulle cooperative) e successive modificazioni della provincia in cui hanno sede legale.

3. Lo statuto della cooperativa di comunita' indica:

- a) la qualifica di cooperativa di comunita' oltre alla denominazione sociale tipica;
- b) la delimitazione dell'ambito territoriale di operativita';
- c) le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4;
- d) il nesso funzionale tra oggetto sociale, comunita' di riferimento e ambito territoriale di operativita';
- e) la possibilita' di nominare nel consiglio di amministrazione

soggetti appartenenti alla comunita' di riferimento interessata all'attivita' della cooperativa.

4. La denominazione sociale, comunque formulata, deve includere l'indicazione di «Cooperativa di comunita'».

Art. 3

Soci

1. Il numero minimo dei soci delle cooperative di comunita' non puo' essere inferiore a nove. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diventa inferiore a nove, la compagine sociale deve essere reintegrata nel termine massimo di un anno; in caso contrario, la cooperativa e' posta in liquidazione oppure trasformata con conseguente perdita della qualifica di cooperativa di comunita'.

2. La compagine sociale della cooperativa di comunita' deve essere costituita almeno per il 40 per cento da persone residenti o domiciliate nel territorio di competenza della cooperativa stessa.

3. Gli statuti delle cooperative di comunita' possono prevedere la presenza dei seguenti soci:

a) soci che prestano la loro attivita' di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarieta';

b) soci lavoratori;

c) soci utenti;

d) soci conferitori;

e) soci sovventori;

f) soci finanziatori.

4. Ai soggetti che prestano attivita' di lavoro a titolo di volontariato si applica la normativa per gli stessi prevista.

5. I soggetti di cui al comma 4 non possono costituire piu' del 50 per cento della compagine sociale.

6. Possono essere ammesse come soci delle cooperative di comunita' anche persone giuridiche pubbliche o private con sede legale o operativa nel territorio e che svolgono la loro attivita' a favore della comunita' di riferimento.

Art. 4

Coinvolgimento della comunita' locale

1. La cooperativa di comunita' definisce con regolamento interno forme adeguate di coinvolgimento della comunita' a cui si riferisce.

2. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione periodica o di partecipazione mediante il quale i soggetti interessati alle attivita' siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei beni o dei servizi.

3. Gli amministratori e i sindaci documentano le modalita' e il grado di coinvolgimento di cui al comma 2 nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5

Obblighi

1. Le cooperative di comunita' redigono il bilancio sociale, lo pubblicano sul proprio sito internet e lo trasmettono all'autorita' di vigilanza di cui alla legge regionale n. 5 del 2008.

2. Nel bilancio sociale gli amministratori e sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilita' per il territorio o per la comunita' in cui opera la cooperativa medesima.

3. Le cooperative di comunita' redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile.

4. E' vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci cooperatori. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci cooperatori. Nei casi di recesso o di morte del socio, la

liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo non superiore a quello effettivamente versato, aumentato della rivalutazione di cui all'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative) e successive modificazioni.

5. La percentuale del 30 per cento degli utili annuali e' destinata a riserva obbligatoria.

Art. 6

Partecipazione all'attivita' degli enti locali

1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', trasparenza, imparzialita', efficacia, efficienza, economicita' e parita' di trattamento, gli enti locali nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione assicurano il coinvolgimento attivo delle cooperative di comunita'. Se gli enti locali costituiscono le cooperative di comunita' o ne sono ammessi come soci ai sensi dell'art. 3, comma 6, le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e successive modificazioni, si intendono rispettate.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, per l'erogazione di servizi di propria competenza promuovono nei confronti delle cooperative di comunita' qualificate come imprese sociali, l'attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento secondo quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

3. Gli enti locali possono attivare la coprogettazione di cui al comma 2 con le cooperative di comunita' accreditatesi a tale fine, previo adeguato confronto concorrenziale tra le medesime. Nel caso in cui sia presente un'unica cooperativa di comunita' accreditata, gli enti locali possono attivare la co-progettazione direttamente con la medesima cooperativa.

4. Gli enti locali possono porre a disposizione anche a titolo gratuito delle cooperative di comunita' per il raggiungimento di finalita' di rilevante interesse pubblico locale beni immobili disponibili non utilizzati sulla base della disciplina prevista dalla legge provinciale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e successive modificazioni.

Art. 7

Promozione provinciale delle cooperative di comunita'

1. Ciascuna provincia disciplina, in conformita' con il proprio ordinamento, la promozione delle cooperative di comunita'.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 31 gennaio 2022

Il Presidente della regione: Fugatti